



COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Numero Registro Generale 36

ORDINANZE DEL SINDACO

OGGETTO: PROROGA AL 03.05.2020 DELL'EFFICACIA DELLE PRECEDENTI ORDINANZE SINDACALI FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO dell'Ordinanza del 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute con la quale ha individuato le "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19" disponendo prescrizione da parte delle Autorità sanitaria territorialmente competente;

VISTO il Decreto-legge n.6 del 23 febbraio 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto -legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.45 del 25 febbraio;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.47 del 25 Febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19" pubblicato nella gazzetta ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 34 che stabilisce, tra l'altro: "in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli

operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 04 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00055 del 5 marzo 2020 di istituzione dell'Unità di Crisi della Regione Lazio per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia”;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00005 del 9 marzo 2020, recante: “Modifiche e integrazioni all'ordinanza Z00004 dell'8 marzo 2020, recante: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;

Visti i successivi D.P.C.M. 08/03/2020 e 09/03/2020, con i quali sono state adottate nuove Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

VISTO il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" ;

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01976) (GU n.88 del 2-4-2020);

DATO ATTO che con il suddetto DPCM SONO state prorogate fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

VISTO il successivo DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02179) (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020);

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 35 del 04.04.2020 con la quale è stata disposta la proroga al 13.04.2020 dell'efficacia delle precedenti ordinanze:

- n.24-2020 ad oggetto CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. APERTURA C.O.C.;
- n. 28-2020 ad oggetto CHIUSURA BIBLIOTECA "ALBIOTIBULLO" FINO AL 03.04.2020 IN ESECUZIONE DEL DPCM 04.03.2020.
- n.29 del 12.03.2020 ad oggetto Apertura del Centro operativo comunale con il compito di supportare il Sindaco per dare attuazione alle misure di prevenzione e contenimento di cui ai D.P.C.M. sopra citati;
- n. 30-2020 ad oggetto PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLE DIFFUSIONE DEL COVID-19. MISURE DI SOSPENSIONE SERVIZI.
- n.31-2020 ad oggetto MISURE TEMPORANEE PER CONTENERE E PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19. CHIUSURA PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE E CIMITERO COMUNALE;

RITENUTO che in relazione alle disposizioni di cui al DPCM del 10.04.2020 risulti opportuno provvedere che anche le disposizioni di cui alle soprarichiamate ordinanze sindacali vengano ulteriormente prorogate fino al 03 maggio 2020, salva fatta diversa disposizione determinata dalle autorità competenti;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 50 comma 5 e 6 del D.Lgs. 267/2000;

per le motivazioni riportate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate

DISPONE

di prorogare al 03 maggio 2020, salva fatta ogni ulteriore disposizione delle autorità governative o regionali, l'efficacia delle precedenti ordinanze

- n. 28-2020 ad oggetto CHIUSURA BIBLIOTECA "ALBIOTIBULLO" FINO AL 03.04.2020 IN ESECUZIONE DEL DPCM 04.03.2020.
- n.29 del 12.03.2020 ad oggetto Apertura del Centro operativo comunale con il compito di supportare il Sindaco per dare attuazione alle misure di prevenzione e contenimento di cui ai D.P.C.M. sopra citati;
- n. 30-2020 ad oggetto PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLE DIFFUSIONE DEL COVID-19. MISURE DI SOSPENSIONE SERVIZI.
- n.31-2020 ad oggetto MISURE TEMPORANEE PER CONTENERE E PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL

COVID-19. CHIUSURA PARCHI E AREE VERDI PUBBLICHE E CIMITERO
COMUNALE;

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati o sottoposti alle misure in essa prescritte, provvedendo all'adozione delle misure medesime, ovvero, in presenza di condizioni ostative, all'adozione di misure alternative di efficacia equivalente.

che la presente ordinanza sia notificata ai sensi e per gli effetti di legge:

Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale - del Governo;

Al Sistema Bibliotecario Prenestino;

Alla ASL Roma 5;

Al Comando di Polizia Locale del Comune di Gallicano nel Lazio;

Al Comando Stazione Carabinieri di Gallicano nel Lazio;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma—entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento

Gallicano nel Lazio, 14-04-2020

IL SINDACO
PIETRO COLAGROSSI
